

Addì, in Milano, 22 maggio 2025

Tra

AFI in liquidazione – Associazione Fonografi Italiani – rappresentata da Sergio Cerruti

FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana - rappresentata da Enzo Mazza e Daniele Demartini;

PMI - Produttori Musicali Indipendenti - rappresentata da Mario Limongelli;

UNIVIDEO – Unione Italiana Editoria Audiovisiva - rappresentata da Luciana Migliavacca;

e

SLC-CGIL NAZIONALE rappresentata da Giulia Guida e Paolo Zanetti Polzi

FISTEL-CISL NAZIONALE rappresentata da Paolo Gallo

UILCOM-UIL NAZIONALE rappresentata da Luca Fratantonio

Si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 10 luglio 2014

AFI in liquidazione

FIMI

PMI

UNIVIDEO

FISTEL CISL

SLC CGIL

UILCOM UIL

PREMESSA

Il presente CCNL viene stipulato riconoscendo all'autonomia contrattuale delle parti la funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.

In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSU dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.

Pertanto, le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.

Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi, per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OOSS s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.

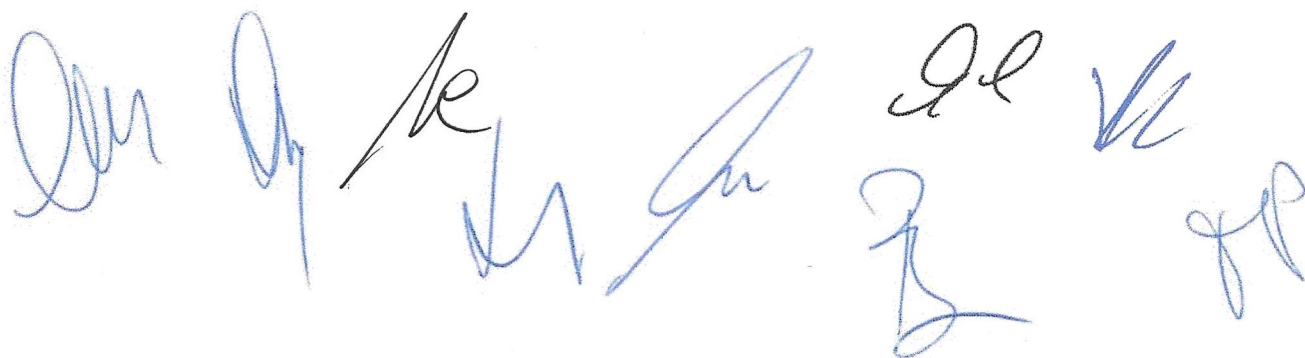
In occasione del presente Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende videofonografiche le Parti nella convinzione di consolidare una nuova identità del settore hanno condiviso di confluire – pur conservando la propria specificità – a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel settore regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini.

Il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini del 19 dicembre 2023 ha confermato la disponibilità ad ampliare la sfera di applicazione del predetto CCNL anche ad altri settori fra i quali il videofonografico.

In data 14 aprile 2025 le Parti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo rimandando ad oggi la regolamentazione degli aspetti economici già evidenziati, nonché gli aspetti relativi alla parte normativa. L'ipotesi di accordo sottoscritta in data 14 aprile 2025 si intende ratificata con la sottoscrizione del presente contratto e parte integrante dello stesso.

Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Inoltre, le Parti fanno espresso riferimento a quanto definito dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013, nonché dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.



Art. 37 - Previdenza complementare.

Al fine di contribuire ad un più elevato grado di copertura previdenziale per i lavoratori del settore e in seguito alle modifiche apportate dalla legislazione, si è convenuto quanto segue.

Fermo restando che l'adesione a Byblos avviene su base volontaria, le aliquote contributive sono le seguenti:

- con riferimento alla retribuzione annua (retribuzione base, aumenti periodici di anzianità, ratei di 13a mensilità):
 - 1% a carico del lavoratore. Previa sua espressa volontà, l'aliquota è estensibile all'1,5% ovvero al 2% ovvero al 3% ovvero al 4%;
 - 1,2% a carico del datore di lavoro; **con decorrenza dal 1° gennaio 2026 l'aliquota a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,4%.**
- con riferimento alla quota di TFR, calcolata sulle medesime voci retributive contrattuali di cui sopra, da maturare nell'anno:
 - per il lavoratore di prima occupazione, assunto successivamente al 28 aprile 1993: 100% del TFR;
 - per tutti gli altri dipendenti: quota del TFR pari al 2% della retribuzione annua, calcolata sulle medesime voci retributive contrattuali di cui sopra.

La contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti ed il versamento del TFR, come sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli dipendenti al Fondo ed il versamento della stessa avverrà conformemente alle disposizioni del Fondo.

Confermando il principio di salvaguardia dei Fondi aziendali esistenti al 31 dicembre 1995, l'applicazione del presente articolo è alternativa rispetto alle eventuali forme di previdenza complementari aziendali che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dalla presente normativa.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately eight distinct signatures, some appearing as initials and others as more complete names, arranged in a loose horizontal line across the width of the page.

Art. 38 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

- 1) Le Parti individuano in "Salute Sempre" il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a cui le imprese ed i lavoratori del settore faranno riferimento.
Le parti riconoscono nello Statuto e nel Regolamento del Fondo le norme cui fare riferimento per la disciplina del presente articolo.

~~Le Parti convengono che l'iscrizione al Fondo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015, con le seguenti modalità:~~

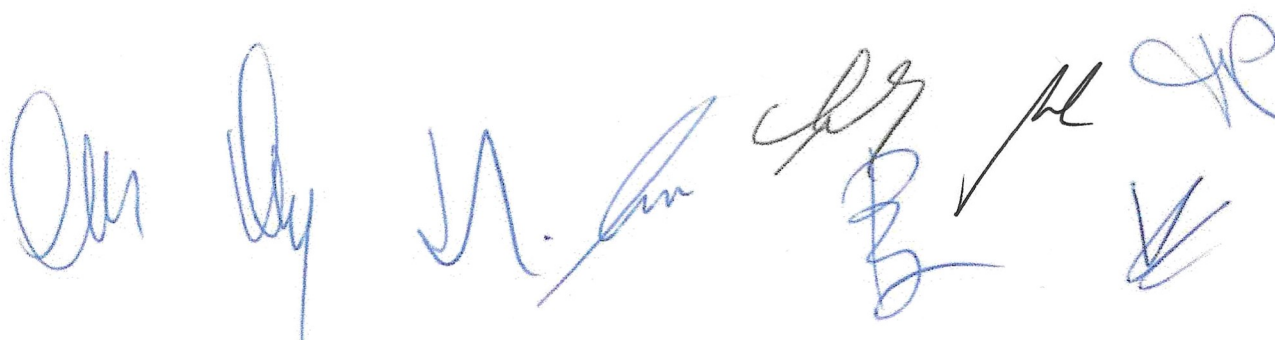
- ~~• per il solo primo anno, ossia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 saranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato al superamento del periodo di prova disciplinati dal presente CCNL che non beneficino già di forme di assistenza sanitaria integrativa derivanti da specifico accordo. Il costo pro dipendente per il solo anno 2015 sarà interamente a carico dell'azienda che verserà al Fondo il contributo pari ad € 10 mensili (€ 120,00 annuali);~~
 - ~~• negli anni successivi l'iscrizione sarà effettuata su base volontaria ed il contributo sarà suddiviso tra azienda (70%) e iscritto (30%).~~
- 2) Sono escluse dal presente obbligo contrattuale le aziende che hanno istituito forme di assistenza sanitaria integrativa, che prevedano versamenti complessivamente non inferiori a quelli previsti dal presente articolo.
 - 3) Dal 1° gennaio 2026 il contributo passa a complessivi 13,00 euro mensili (156,00 annui).
 - 4) A partire dal 2027, il contributo complessivo pari a 156 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con quote mensili rispettivamente di € 9,00 a carico azienda ed € 4,00 a carico lavoratore.

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2026 saranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi (non per sommatoria) disciplinati dal presente CCNL che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al punto 2 del presente articolo e il contributo di 156 euro sarà integralmente a carico dell'azienda.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nel trattamento economico complessivo determinato dal CCNL le Parti hanno tenuto conto dell'importo del contributo finalizzato al finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Salute Sempre). Detto contributo, che è da considerarsi parte integrante del trattamento economico, fa parte a tutti gli effetti dei diritti sanciti dalla normativa contrattuale a favore dei dipendenti del comparto videofonografico e pertanto è obbligatorio per tutte le aziende videofonografiche che applicano il CCNL.



Art. 51 – Decorrenza e durata.

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2025, salvo particolari decorrenze previste dai singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 2026.

Il CCNL 10 luglio 2014 ha operato in regime di ultrattività dal 1° gennaio 2017 fino alla data di stipula del presente Contratto.

Per ciò che attiene alle procedure di rinnovo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nell'art. 2, Sezione Prima, "il sistema delle relazioni sindacali".

~~I singoli istituti modificati e/o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 1° gennaio 2014, ove non sia specificata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e scadenze indicate per la parte retributiva.~~

In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale.

NOTA A VERBALE

Le Parti nella convinzione di consolidare una nuova identità del settore che persegua gli interessi comuni ai settori rappresentati dai videofonografici, grafici ed editori, convengono di costituire una Commissione Tecnica Paritetica Bilaterale per agevolare la confluenza – pur conservando la propria specificità – del settore videofonografico – nel settore attualmente regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La Commissione sarà costituita da massimo 6 componenti, 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale nominati dalle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti della materia trattate.

Alle riunioni potranno essere invitati, in qualità di osservatori i rappresentanti delle Associazioni stipulanti il CCNL Grafico Editore.

Sino alla data di effettiva confluenza il contratto del 10 luglio 2014, per le parti non sostituite e/o modificate dal presente rinnovo, continuerà a produrre i propri effetti.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately eight distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate. They are arranged in a loose horizontal line across the lower third of the document.

ALLEGATO 1) all'accordo di rinnovo 22.5.2025 del CCNL Videofonografici

AUMENTI CONTRATTUALI, DECORRENZE E MINIMI TABELLARI:

Livello	Parametri	1° tranche aumento 1.7.2025	2° tranche aumento 1.3.2026	Totale aumento
Q	122	134,20	176,90	311,10
8	117	128,70	169,65	298,35
7	107	117,70	155,15	272,85
6	100	110,00	145,00	255,00
5	94	103,40	136,30	239,70
4	87	95,70	126,15	221,85
3	81	89,10	117,45	206,55
2	73	80,30	105,85	186,15
1	68	74,80	98,60	173,40

Livello	Parametri	Minimi in vigore al 1.9.2016	Indennità di contingenza	Minimi in vigore dal 1.07.2025	Minimi in vigore dal 1.03.2026
Q	122	1.596,13	532,58	1.730,33	1.907,23
8	117	1.558,37	532,58	1.687,07	1.856,72
7	107	1.379,32	527,95	1.497,02	1.652,17
6	100	1.212,10	522,52	1.322,10	1.467,10
5	94	1.135,97	520,96	1.239,37	1.375,67
4	87	1.013,83	517,38	1.109,53	1.235,68
3	81	887,22	514,19	976,32	1.093,77
2	73	782,24	511,45	862,54	968,39
1	68	712,01	509,94	786,81	885,41

Ai sensi del Protocollo d'intesa 31 luglio 1992 è da riconoscere un importo pari ad euro 10,33 uguale per tutti, a titolo di E.D.R..

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 14.4.2025 viene riconosciuta una somma a titolo di una Tantum di Euro 500,00 lordi, uguale per tutti i livelli che verrà erogata in due tranches, rispettivamente di Euro 250,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2025 e di Euro 250,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2026, fatta salva la facoltà per le aziende di erogare l'importo totale in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre 2025.

Tale importo è proporzionato all'anzianità di servizio maturata nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 14 aprile 2025 e sarà altresì riproporzionato per i contratti di lavoro a tempo parziale, nonché in caso di aspettativa, assenza facoltativa, CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore, considerando, a questi effetti, la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto, diretto ed indiretto, contrattuale e legale, né come base di calcolo del TFR.

Superminimi – Clausola di assorbibilità

A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali e/o collettivi riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

SP

Am. An. M. An. Z. V. R.